

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 435 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione con l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche".

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno ventuno del mese di **MAGGIO**

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione con l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche".

Premesso che:

➤ con nota PEC dd. 02.03.2021 (Prot. ASUGI n. 19414.T.GEN.III.1.C dd. 03.03.2021), l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV (nel prosieguo ADMO), con sede a Udine ha formalmente chiesto, anche al fine di proseguire l'attività finora svolta in base a precedente rapporto convenzionale (ex dec. dell'allora A.S.U.I.Ts n. 448 dd. 28.06.2017), di addivenire alla stipula di una convenzione con l'A.S.U.G.I. per lo sviluppo del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche", per la realizzazione di attività di divulgazione e promozione, attivando incontri, anche on-line, con studenti dell'ultima classe delle Scuole Secondarie di Trieste e Gorizia, al fine di reclutare potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, ampliando tali attività anche agli studenti universitari, in particolar modo, agli iscritti presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute;

➤ il Direttore ff. della Struttura Complessa Medicina Trasfusionale e il Direttore della Struttura Complessa Ematologia, con note e-mail rispettivamente dd. 12.03.2021 e dd. 13.03.2021, in atti, hanno espresso parere favorevole in ordine al progetto proposto dall'Associazione ADMO;

➤ con decreto n. 286 dd. 08.04.2021, esecutivo ai sensi di legge per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di:

1. dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 286/2021 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;

2. riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo dalla pubblicazione della comunicazione nel termine indicato nella medesima, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni;

3. individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti al Progetto in parola, il Direttore ff. della Struttura Complessa Medicina Trasfusionale e il Direttore della Struttura Complessa Ematologia o altro/i dipendente/i aziendale/i, all'uopo, dai medesimi delegati, con specifica competenza in materia ed operanti nell'ambito di che trattasi;

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute intervenire all'A.S.U.G.I. entro il termine del 26 aprile 2021, secondo il fac-simile allegato al provvedimento n. 286/2021 cit.;

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione di interesse, come risulta da note e-mail dd. 03.05.2021 dei Referenti aziendali, conservate in atti;

atteso che, con le predette note e-mail dd. 03.05.2021:

- il Direttore ff. della Struttura Complessa Medicina TrASFusionale ha individuato quale Referente per le attività aziendali, la dott.a Elena Bevilacqua, afferente alla Struttura Complessa Medicina TrASFusionale;
- il Direttore della Struttura Complessa Ematologia ha individuato quale Referente per le attività aziendali, la dott.a Monica Poiani, afferente alla Struttura Complessa Ematologia;

richiamato il “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e successivamente rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021, che disciplina la presente procedura e secondo il quale “..*trascorso un congruo periodo (di norma quindici giorni) dalla pubblicazione della comunicazione dell’avvenuta ricezione della proposta ed in assenza di manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, l’A.S.U.G.I. potrà procedere direttamente alla stipula di una convenzione con l’Associazione che ha proposto il progetto medesimo*”;

acclarato che l’ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV risulta iscritta al n. 327 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ex decreto assessorile n. 5013 dd. 11.12.2014, riconfermato con successivo decreto assessorile n. 1545/SPS dd. 24.08.2020;

ritenuto, infine, di:

- prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 286 dd. 08.04.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del Progetto “Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”;
- addivenire, pertanto, alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del Progetto “Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche” con l’ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- stabilire - per la convenzione in parola - una durata di due anni, a decorrere dall’1.06.2021 al 31.05.2023, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo e di fare salve le attività convenzionali effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell’atto;
- individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti al Progetto in parola, la dott.a Elena Bevilacqua, afferente alla Struttura Complessa Medicina TrASFusionale e la dott.a Monica Poiani, afferente alla Struttura Complessa Ematologia;
- delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma della Convenzione di cui al punto 1, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante “*Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l’istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti*”;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile ff. che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 286 dd. 08.04.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche";
2. addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche" con l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, che - unito al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - contestualmente si approva;
3. stabilire - per la convenzione in parola - una durata di due anni, a decorrere dall'1.06.2021 al 31.05.2023, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo;
4. fare salve le attività convenzionali effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell'atto;
5. individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti al Progetto in parola, la dott.a Elena Bevilacqua, afferente alla Struttura Complessa Medicina TrASFusionale e la dott.a Monica Poiani, afferente alla Struttura Complessa Ematologia;
6. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma della Convenzione di cui al punto 1, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021 recante "*Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l'istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti*";

7. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 21/05/2021 11:35:50

IMPRONTA: 0A731B4216F0ED37EB8E4174C73A6AF1B9A4CC182F50CB4E91AC241BE9672DA0
B9A4CC182F50CB4E91AC241BE9672DA0583747C6FD91B1CB24B03A91CEE7E320
583747C6FD91B1CB24B03A91CEE7E320950D910D06DCD24274E84E37A6D1FE0C
950D910D06DCD24274E84E37A6D1FE0C7C523FE57478CAD91552CF5FA9AB986B

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 21/05/2021 12:53:02

IMPRONTA: 4F5EFFFD64E7A016DFD3608206836603958A87D0E79D3858A009ACEF4DD95AF1
958A87D0E79D3858A009ACEF4DD95AF17E3127292E112B14A8EC7F7B3C567013
7E3127292E112B14A8EC7F7B3C5670134BD640A6C4BA2E21C526E339F62B32B8
4BD640A6C4BA2E21C526E339F62B32B88875AC58FD5F88119147994C922A1461

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 21/05/2021 14:11:42

IMPRONTA: 5050995701E8BE5EE43823E8FA970C49C5F512A5810C63709E93397241473048
C5F512A5810C63709E93397241473048E10C85CA1B2C0A6B7D7D8A5304E76D9F
E10C85CA1B2C0A6B7D7D8A5304E76D9FE9E75B649706225AD5881C0890062E29
E9E75B649706225AD5881C0890062E29881C511671108AFFED2E414C6931947D

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 21/05/2021 14:55:32

IMPRONTA: 083E48D16D99364ABCBC4394A1EB2EBC85CBC8434164E95EAD99A164B7983B67
85CBC8434164E95EAD99A164B7983B674D364C0B1F9E32A65279F22DA5460BC2
4D364C0B1F9E32A65279F22DA5460BC28F89FA217AB69D0F0B15CFFB1AD445C9
8F89FA217AB69D0F0B15CFFB1AD445C91A7DA5C6C002906309DB1BD1ECD6F5C6

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Convenzione con l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV per la realizzazione del Progetto "Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche".

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV: 94046270305

Premesso che:

▪ l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.) contempla fra le proprie finalità la prevenzione e la promozione della salute delle persone e della comunità, adoperandosi per la loro attuazione anche attraverso:

- l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- il contrasto dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- l'adesione a reti con istituzioni, associazioni, enti, etc. per aumentare i livelli di sicurezza sociale;
- la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili;
- la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
- i progetti e gli strumenti finalizzati alla promozione della completa accessibilità dei propri servizi a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli della popolazione;

▪ la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- la parola Onlus è sostituita da "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (cfr. art. 89);

- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
- con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (...)*”, si è previsto - fra altro - quanto segue:
 - il Servizio Sanitario Nazionale assicura anche l'assistenza ospedaliera (art. 1, comma 1, lett. c);
 - il livello di assistenza ospedaliera si articola anche nelle aree di attività trasfusionali, di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 36, comma 1, lett. f) e g);
 - il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, in materia di attività trasfusionale, i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5 della L. 21 ottobre 2005, n. 219 e garantisce, inoltre, la ricerca e il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere (art. 47);
 - il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'attività di selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (art. 48);
- le “*Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – Anno 2021*”, approvate con D.G.R. n. 189 dd. 21.02.2021, prevedono al punto 6.3 “Trapianto e donazione” l'obiettivo di migliorare la comunicazione con i cittadini, con l'aspettativa di facilitare gli assistiti in merito, fra altro, a “donazione di sangue ed emoderivati, donazione cellule staminali, (...) donazione di tessuti (...)”;
- in base all'atto Aziendale attualmente vigente, le attività del Dipartimento ad Attività Integrata di Ematologia, Oncologia ed Infettivologia e del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, cui afferiscono, rispettivamente, la Struttura Complessa di Ematologia e la Struttura Complessa Medicina Trasfusionale sono finalizzate, fra altro, a “*svolgere attività di ricerca e a garantire le attività didattiche previste dagli ordinamenti dei corsi di laurea, specializzazione, perfezionamento(...)*” e sono basate “*sul rispetto della dignità, l'integrazione multiprofessionale, il lavoro in rete per garantire appropriatezza e continuità delle cure, l'orientamento al miglioramento della qualità del servizio e dell'accessibilità, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e la trasparenza*”;
- con nota PEC dd. 02.03.2021 (Prot. ASUGI n. 19414.T.GEN.III.1.C dd. 03.03.2021), l'ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV (nel prosieguo ADMO), con sede a Udine ha formalmente chiesto, anche al fine di proseguire l'attività finora svolta in base a precedente rapporto convenzionale (ex dec. dell'allora

A.S.U.I.Ts n. 448 dd. 28.06.2017), di addivenire alla stipula di una convenzione con l’A.S.U.G.I. per lo sviluppo del Progetto “Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, per la realizzazione di attività di divulgazione e promozione, attivando incontri, anche on-line, con studenti dell’ultima classe delle Scuole Secondarie di Trieste e Gorizia, al fine di reclutare potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, ampliando tali attività anche agli studenti universitari, in particolar modo, agli iscritti presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute;

- con decreto n. 286 dd. 08.04.2021, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i, aventi sede nel territorio di competenza dell’A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del Progetto “Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 286/2021 cit., quale parte e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 286 dd. 08.04.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del Progetto “Sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche” e di addivenire, pertanto, alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del predetto Progetto con l’ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV secondo lo schema allegato al decreto n./2021 medesimo, quale parte integrante e sostanziale;
- l’ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV risulta iscritta al n. 327 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ex decreto assessorile n. 5013 dd. 11.12.2014, riconfermato con successivo decreto assessorile n. 1545/SPS dd. 24.08.2020;

tutto ciò premesso,

TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nella persona della dott.a Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l’ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della regione Friuli Venezia Giulia ODV (nel prosieguo ADMO o Associazione), in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la compartecipazione dell'Associazione alla realizzazione e allo sviluppo del Progetto di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per lo svolgimento di attività di divulgazione e promozione, attivando incontri, anche on-line, con studenti dell'ultima classe delle Scuole Secondarie di Trieste e Gorizia, al fine di reclutare potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, ampliando tali attività anche agli studenti universitari, in particolar modo, agli iscritti presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute;

L'articolazione di dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte dei Referenti dell'A.S.U.G.I. e dell'Associazione individuata.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.G.I.:
 - dott.a Elena Bevilacqua, afferente alla Struttura Complessa Medicina Trasfusionale;
 - dott.a Monica Poiani, afferente alla Struttura Complessa Ematologia;
- per l'Associazione:

ART. 4 – Modalità operative

Per la realizzazione delle attività, l'Associazione si impegna a svolgere le attività di seguito dettagliate:

- attività di divulgazione e promozione mediante attivazione di incontri, anche on-line, con gli alunni che frequentano l'ultimo anno delle Scuole Secondarie di Trieste e di Gorizia, al fine di reclutare potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- ampliamento delle attività di cui al punto precedente, mediante il coinvolgimento degli studenti dei corsi universitari, in particolare degli iscritti presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, anche in collaborazione con il SISIM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), per sollecitare un maggiore interessamento;
- presenza con due (2) volontari nella S.C. Medicina Trasfusionale, nelle giornate e con le modalità concordate con il Direttore della Struttura medesima, al fine di rendere noti l'esistenza e le finalità dell'Associazione ai donatori di età inferiore ai 35 anni di età, al fine di poter contattare i donatori di sangue, già sensibili al tema;
- partecipazione ad eventi (ad esempio, sportivi, teatrali e scientifici) al fine di distribuire materiale informativo e di sensibilizzazione alla donazione.

L'attività e le diverse iniziative andranno programmate di concerto con i Referenti aziendali dell'A.S.U.G.I., indicati all'art. 3, al fine di garantire l'integrazione necessaria allo sviluppo della progettualità, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell'andamento.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;

- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
 - operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato. In particolare, gli operatori dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, indispensabili allo svolgimento delle attività;
 - individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- garantire, per ciascun operatore, l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura dei Referenti aziendali, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

ART. 8 – Durata

La durata della presente convenzione è di due anni, a decorrere dall'1.06.2021 fino al 31.05.2023.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

Alla scadenza, a discrezione dell'A.S.U.G.I., a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

ART. 10 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.G.I. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.G.I., di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.G.I. medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione deve garantire la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (rispettivamente, ex artt. 32 e 35, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.G.I. - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia

dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.G.I. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

ART. 13 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di registro (solo per le organizzazioni di volontariato) ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE

- dott.a Bernardetta Maioli -

- -

Per l'ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia ODV

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 21/05/2021 11:35:23

IMPRONTA: 3476B9028DFE2DB9409D11C0F98EE83B2BE8125A6BE9C6B2AC18E860B0562C5A
2BE8125A6BE9C6B2AC18E860B0562C5A1385A093D2366845F7017BC8546AAF76
1385A093D2366845F7017BC8546AAF7697D99F0B1F49DEF6AAEC819C9AD573CC
97D99F0B1F49DEF6AAEC819C9AD573CC7553117F992A3E15DDFAD869079DA9BC

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 21/05/2021 12:52:36

IMPRONTA: 827B1FD59980C18BBF7FE7F575ECD3CF2C56C9AACC433D0C07FCB64A106A7280
2C56C9AACC433D0C07FCB64A106A728075EA61FA6C0553899DA850585FFAED2D
75EA61FA6C0553899DA850585FFAED2D484C52506FD73FCCAE3673DD5C26F07B
484C52506FD73FCCAE3673DD5C26F07B3CCF075D17EE54416A2A66A03FA456A4

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 21/05/2021 14:11:16

IMPRONTA: 102DE4A9EEAC47E8DC1B102EA3F502F9A04DAFEA20949F5ACBA12E84F0DA929B
A04DAFEA20949F5ACBA12E84F0DA929B31A1C8FFF7C325E1C19C64644760AAC5
31A1C8FFF7C325E1C19C64644760AAC5CCDE39E2EB173B71F6DFE6A3DD52E505
CCDE39E2EB173B71F6DFE6A3DD52E50543C859D9CEBFB7AF5FAD5D003D6186F7

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 21/05/2021 14:55:06

IMPRONTA: 6115606199F988FC7D99817649C6A0D2838D48FD75539A5C8F7369D91F0D326F
838D48FD75539A5C8F7369D91F0D326F54BAA626F1653D121C22E9A7EB3156EB
54BAA626F1653D121C22E9A7EB3156EB0AE5B45A41256488251E7B4D917E13EC
0AE5B45A41256488251E7B4D917E13EC33B362F2F1574DDD7BFED4C7A9AB513E